



---

**Ris.mun. n. 5362 del 5 dicembre 2017**

22 dicembre 2017

## **MM N. 53 /2017**

### Revisione parziale del Regolamento comunale della Città di Mendrisio (RCom)

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,  
Signori Presidente e Consiglieri,

#### **PREMESSA**

Con il presente Messaggio municipale vi proponiamo di completare il Regolamento comunale della Città di Mendrisio (RCom) del 27 maggio 2014, adeguandolo rispetto ad intervenute modifiche della Legge organica comunale (LOC), della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) e introducendo le basi legali per l'incasso della tassa di giudizio da parte della Città e per la delega finanziaria alla Direzione AIM.

#### **NUOVE NORME DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE (LOC)**

Il Gran Consiglio ha apportato alcune modifiche alla LOC, che sono entrate in vigore il 1° giugno 2017 e che rendono necessario un aggiornamento del RCom.

Si tratta in particolare dei seguenti aspetti:

1. Gli organi di quartiere, oltre che consultivi, hanno anche un ruolo propositivo negli ambiti di loro pertinenza (art. 4 cpv. 3 LOC) – **art. 67 RCom**;
2. Introduzione esplicita del fatto che le risposte a interrogazioni e a interpellanze sono rette dal principio della trasparenza (artt. 65 e 66 LOC) – **artt. 34 e 35 RCom**;
3. Introduzione della facoltà di delegare all'amministrazione comunale competenze in ambito di procedure contravvenzionali (artt. 147 e 148 LOC) – **art. 128 RCom**;
4. Allineamento del termine di esposizione delle ordinanze municipali a quello ricorsuale, ovvero 30 giorni (art. 192 LOC) – **art. 131 RCom**.

Il 1° giugno 2017 sono inoltre entrate in vigore ulteriori modifiche della LOC. Esse riguardano i dipendenti comunali (art. 134 e 135 LOC), ma non impongono adeguamenti al RCom.

Le questioni che si riferiscono ai dipendenti comunali saranno considerate nell'ambito di una revisione del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Mendrisio (ROD).

Si tratta in particolare dell'abolizione della facoltà di privare il dipendente totalmente o parzialmente dello stipendio quando è in atto una procedura disciplinare (quindi a titolo di misura provvisoria), con l'obiettivo di allineare la disposizione a quanto previsto dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), oltre che dell'introduzione della facoltà di optare per un modello di regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti comunali simile a quello previsto dall'ordinamento cantonale.

## **NUOVE NORME DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (LPDP)**

Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 6 LPDP che stabilisce che le elaborazioni sistematiche di dati personali, vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata, come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati, richiedono l'esistenza di una base legale, la quale deve essere di rango formale laddove vi siano dati meritevoli di particolare attenzione. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico.

Per i Comuni (soggetti sottoposti alla LPDP) giusta il suo art. 2 cpv. 2) la modifica legislativa si traduce nella necessità di introdurre chiare disposizioni nei regolamenti comunali atte a essere sufficienti basi legali per le banche dati comunali che già non sono oggetto di disciplinamento specifico nel diritto superiore, quali in particolare archivi attivi della documentazione e liste delle pendenze e della corrispondenza, relative ad esempio a pratiche nei settori del controllo abitanti, edilizio o assistenziale e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (Gecoti). Potendo infatti contenere anche dati personali ed essendo elaborati in modo regolare e duraturo, essi costituiscono sistemi d'informazione e di documentazione atti a costituire elaborazioni sistematiche di dati ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 LPDP. Gli archivi passati che riguardano pratiche concluse sono invece regolamentati dalla Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici e dal relativo regolamento.

Gli elementi minimi che la base legale di un'elaborazione di dati deve prevedere sono dettati dall'art. 6 cpv. 3 LPDP e si tratta in particolare di oggetto, scopo dell'elaborazione, organo responsabile, organi partecipanti, utenti, destinatari di dati, modalità e condizioni, cerchia delle persone interessate, durata della conservazione dei dati e misure di sicurezza. Si tratta quindi d'inserire nel RCom le basi legali necessarie e la Sezione degli Enti Locali ha già predisposto la formulazione dei nuovi articoli, che saranno introdotti nel TITOLO OTTAVO: disposizioni diverse con i numeri **126 bis e 126 ter**.

## **SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA**

In Svizzera, circa due terzi della popolazione si considerano disturbati dal rumore.

Dai sondaggi risulta che i rumori causati dal traffico stradale, ferroviario e aereo sono ritenuti meno molesti di quelli provocati da altre persone nei luoghi di residenza, di lavoro e del tempo libero nonché nell'effettuare acquisti. Una gran parte di questi rumori rientra nella categoria dei rumori quotidiani, che indica quelli causati, direttamente o indirettamente, dalle attività antropiche di tutti i giorni.

Il potenziale di conflitti che essi comportano è acuito da diversi altri fattori, tra cui la crescente concentrazione urbana, l'aumento demografico, il superamento del ritmo classico di alternanza tra tempi diurni e notturni e tra settimana lavorativa e riposo del fine settimana, nonché il ritmo di vita accelerato. Al contempo, aumenta l'esigenza di una buona qualità di vita e quindi anche di buone condizioni di riposo.<sup>1</sup>

Secondo l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), l'orario notturno parte dalle ore 22.00.

I disturbi della quiete notturna sono particolarmente critici per la salute delle persone e ogni Comune deve tutelare e assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità di vita nel Comune.

Per questo motivo, si propone l'adeguamento dell'art. **114 RCom**, in particolare il **cpv. 6**.

## **INTRODUZIONE DELLA TASSA DI GIUDIZIO**

Lo scorso 15 aprile 2016 è entrata in vigore la modifica della Legge organica comunale (LOC). La stessa riguarda il nuovo cpv. 3 dell'art. 145 LOC. La modifica di questo articolo è stata presentata in sede di Messaggio governativo n. 7055 dell'11 marzo 2015 concernente la revisione totale della Legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941.

Il tenore del nuovo art.145 cpv. 3 LOC, che riprende l'art. 5 cpv. 2 della Legge sull'Ordine Pubblico (LORP) e l'art. 5 cpv. 2 Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, è il seguente:

*La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure designare un recapito legale in svizzera.*

Infatti, nell'ambito della procedura di consultazione è stato richiesto che questa possibilità – richiedere al contravventore residente all'estero un anticipo dell'importo a garanzia della copertura delle spese procedurali e della prevedibile multa - possa essere applicata anche ai casi d'infrazione alle varie ordinanze, regolamenti e leggi la cui applicazione è affidata ai Municipi in base alla LOC.

Per spese procedurali si devono intendere le spese per l'allestimento della pratica e la tassa di giudizio stabilita a livello comunale.

---

<sup>1</sup> Tratto da "Valutazione dei rumori quotidiani, UFAM 2014.

In considerazione di quanto sopra, si coglie l'opportunità del presente Messaggio per introdurre la base legale per l'applicazione di una tassa di giudizio alle decisioni municipali. La stessa sarà fissata puntualmente – entro i parametri stabiliti dal nuovo articolo e nel rispetto della copertura dei costi, dell'equivalenza e della proporzionalità – a dipendenza della portata della fattispecie, in particolare dell'ampiezza e della difficoltà di causa.

### **Introduzione del nuovo art. 133 bis RCom**

## **DELEGA FINANZIARIA DIREZIONE AIM**

Dopo il rifiuto popolare alla trasformazione in SA delle AIM, si è deciso di coinvolgere la Sezione degli Enti Locali (SEL) per analizzare il problema della base legale per permettere alle AIM di operare nel commercio dell'energia.

Particolare attenzione è stata anche riservata al Messaggio che il Consiglio di Stato ha licenziato lo scorso 27 settembre relativo all'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) e inserimento dei suoi disposti nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007.

In particolare, con i nuovi artt. 192b e 192c LOC e la modifica degli artt. 9 e 13 LOC, per quanto concerne l'operatività delle Aziende, si rileva che alla Commissione amministratrice, rispettivamente alla Direzione o ai funzionari delle Aziende saranno delegabili (come ora) competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente in base all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. I contenuti, i limiti e le modalità di tali deleghe, che si posizionano sulla gestione corrente, andranno stabilite nel diritto comunale. La LOC non fissa vincoli in merito.

Nel Messaggio predetto si sottolinea che la possibilità di operare attraverso un sistema di deleghe alle Direzioni sarà cruciale per quelle Aziende che agiscono in settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (quali i settori dell'elettricità e del gas), in cui si impongono tempi di reazione, dinamicità, regole del gioco, non necessariamente conciliabili con il ritmo ordinario e le formalità dell'attività dell'Esecutivo.

Per esigenze operative, occorre essere consapevoli che il margine di delega alla Direzione o alla Commissione amministratrice di queste Aziende potrà anche essere molto ampio.

Entro i margini stabiliti dall'Esecutivo, la delega implicherà pure la facoltà di conclusione dei relativi contratti; sarà quindi incluso il potere dei servizi e delle Direzioni di rappresentare il Comune verso l'esterno, quindi di vincolarlo verso terzi.

Il Messaggio cantonale propone pure un'aggiunta di un nuovo cpv. 2 all'art. 157 LOC. Per maggior chiarezza, da una parte si specifica meglio il contenuto del preventivo, indicando che esso deve contenere le previsioni di spesa derivanti da basi legali (legge e regolamenti superiori, regolamenti comunali, convenzioni intercomunali, statuto consortili, ecc.). Dall'altra, sempre al cpv. 2, si indica che il preventivo deve tener conto anche di impegni che il Municipio (oppure l'amministrazione comunale in delega secondo l'art. 9 cpv. 3 e 4 LOC) ha assunto durante un anno, ma il cui effetto si estende a più gestioni, oltrepassando quindi il limite di credito iscritto in quell'anno. È il caso di contratti di fornitura o manutenzione che – per economicità e motivi pratici – sono conclusi (nel rispetto di altre leggi) per un periodo di più anni.

Questa specificazione è a maggior ragione necessaria in settori quali quelli della fornitura di elettricità o gas inseriti in un mercato via via più liberalizzato che richiede la stipulazione di contratti di fornitura o vendita che si estendono su più anni.

Con la modifica proposta, la prassi adottata dalle AIM nel commercio sul libero mercato dell'energia potrà così avere una base legale attraverso l'inserimento di un nuovo **cpv. 4 all'art. 53 RCom.**

Si coglie inoltre l'occasione per informare che la Direzione delle AIM sta lavorando per sottoporre prossimamente a quest'Onorando Consesso l'aggiornamento dei Regolamenti/condizioni generali di fornitura di gas ed energia elettrica per permettere l'introduzione della base legale per la negoziazione e la stipulazione di contratti di fornitura di energia a mercato con singoli clienti finali liberi, nonché aggiornamenti formali e di sistematica dei testi.

Di seguito illustriamo le proposte di modifica del RCom.  
(l'ordine segue la numerazione degli articoli)

#### Principio della trasparenza

Nella seduta del 23 gennaio 2017, accogliendo un'iniziativa parlamentare presentata il 21 settembre 2015 dal deputato Raoul Ghisletta e da alcuni cofirmatari, il Gran Consiglio ha modificato la LOC e la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, con l'obiettivo di esplicitare il fatto che nelle risposte agli atti parlamentari viene perseguito il principio della trasparenza.

Per quanto qui di interesse, sono stati in particolare completati gli artt. 65 e 66 LOC, che concernono gli strumenti dell'interpellanza e dell'interrogazione, con l'aggiunta dei seguenti capoversi, di analogo tenore:

#### *Interrogazioni*

##### *Art. 65*

*Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.*

#### *Interpellanze*

##### *Art. 66 cpv. 5 (nuovo)*

*Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.*

Interpellanza e interrogazione sono strumenti partecipativi e perseguono lo scopo di stimolare il passaggio di informazioni e dati dall'Esecutivo al Legislativo su questioni di interesse collettivo comunale, che rientrano nell'ambito della sorveglianza che, giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. b LOC, il Legislativo esercita sull'amministrazione comunale. Esclusi sono dunque tutti gli oggetti di esclusiva competenza del Municipio e sui quali la sorveglianza viene svolta da altre autorità (artt. 65 e 66 LOC, art. 14 RALOC).

Che la trasparenza sia un principio cardine sul quale debba reggere la comunicazione dell'Esecutivo è sottinteso. Alla stessa stregua l'informazione deve essere oggettiva e completa, con la riserva di dati e informazioni a carattere confidenziale e riservato o coperti dal segreto d'ufficio. Ciononostante il Gran Consiglio ha ritenuto opportuno esplicitare il concetto, completando gli articoli 65 e 66 LOC nel senso indicato. Pertanto, si propone di adeguare il RCom alle intervenute modifiche della LOC, aggiungendo due nuovi capoversi agli articoli 34 e 35 RCom, seguendo la medesima formulazione scelta dal legislatore cantonale.

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
<p>Art. 34 Interrogazioni</p> <p>Ogni Consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.</p> <p>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 60 giorni direttamente all'interrogante.</p> <p>In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.</p> <p>Il Municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.</p>	<p>Art. 34 Interrogazioni</p> <p>Ogni Consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.</p> <p>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 60 giorni direttamente all'interrogante.</p> <p>In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.</p> <p>Il Municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.</p> <p><b>Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.</b></p>

Regolamento attuale	Proposta di modifica * parti nuove in grassetto
<p>Art. 35 Interpellanza</p> <p><sup>1</sup>Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Municipio su oggetti di interesse comunale. Se richiesto, il Presidente legge, o fa leggere, al Consiglio comunale il testo dell'interpellanza e accorda la facoltà al proponente di svilupparla ulteriormente in forma orale.</p> <p><sup>2</sup>Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.</p> <p><sup>3</sup>L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipale. È ammessa una discussione generale se il Consiglio lo decide.</p>	<p>Art. 35 Interpellanza</p> <p><sup>1</sup>Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Municipio su oggetti di interesse comunale. Se richiesto, il Presidente legge, o fa leggere, al Consiglio comunale il testo dell'interpellanza e accorda la facoltà al proponente di svilupparla ulteriormente in forma orale.</p> <p><sup>2</sup>Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.</p> <p><sup>3</sup>L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipale. È ammessa una discussione generale se il Consiglio lo decide.</p> <p><b><sup>4</sup>Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.</b></p>

### Delega AIM

Come già accennato, la questione della delega è stata analizzata e affinata con la Sezione degli Enti Locali (SEL) concordando di intervenire con la modifica del RCom, in particolare completando l'art. 53 Attribuzioni.

Quest'ultimo è ampliato con l'inserimento di un nuovo cpv. 4 (l'attuale cpv. 4 diventa poi il cpv. 5 e così di seguito).

Questo, con l'obiettivo di rispondere alla necessità di maggiore indipendenza e dinamicità operativa spesso recepita dalla Direzione, confrontata anche con sollecitazioni differenti da quelle del resto dell'amministrazione comunale.

L'ammontare della possibile delega affidata alla Direzione delle AIM assomma a CHF 2 mio per tranche di acquisto.

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
<p>Art. 53 Attribuzioni</p> <p>1Omissis</p> <p>2Omissis</p> <p>3Omissis</p> <p><sup>4</sup>Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.</p> <p><sup>5</sup>Contro le decisioni dei servizi dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio conformemente all'art. 127 del Regolamento entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.</p>	<p>Art. 53 Attribuzioni</p> <p>1Omissis</p> <p>2Omissis</p> <p>3Omissis</p> <p><b><sup>4</sup>Il Municipio è autorizzato a delegare alla Direzione delle Aziende comunali le competenze decisionali in materia di acquisto di energia. L'importo sarà fissato tramite apposita ordinanza.</b></p> <p>5 (ex cpv. 4)</p> <p>6 (es cpv. 5)</p>

### Organizzazione di Frazione e Quartiere

La modifica dell'art. 4 LOC è conseguente alla precedente accettazione da parte del Gran Consiglio, il 10 maggio 2016, della mozione 8 giugno 2015 presentata dal G. Corti e cofirmatari "Aggregazioni e mantenimento della vitalità negli ex Comuni divenuti Quartieri o Frazioni". La modifica segue le indicazioni e i suggerimenti della Commissione della legislazione, fatti propri dal Parlamento in quella sede.

Al cpv. 3 è specificato che gli organi di quartiere/frazione, oltre che al consultivo, hanno anche un ruolo propositivo. Questo ruolo propositivo non consiste però in una facoltà di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali, bensì nella possibilità di formulare proposte che potranno semmai avere valenza e peso politico. Vi sono quindi analogie con l'istituto della petizione.

Gli strumenti atti a vincolare effettivamente l'attività comunale rimangono quelli tradizionali, ovvero l'iniziativa e il referendum. La mozione rimane invece lo strumento vincolante principale da parte dei Consiglieri comunali.

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
Art. 67 Competenze e convocazione <sup>1</sup> Le Commissioni di Quartiere esercitano funzioni consultive su questioni di interesse locale relative al Quartiere. 20missis 30missis 40missis 50missis	Art. 67 Competenze e convocazione <sup>1</sup> Le Commissioni di Quartiere esercitano funzioni consultive <b>e propositive</b> su questioni di interesse locale relative al Quartiere. 20missis 30missis 40missis 50missis

Nota:

Lo scorso 20 novembre 2017 i Consiglieri Comunali Giancarlo Nava e Daniela Carrara hanno presentato una mozione per la modifica degli articoli 66 e 67 RCom inerenti le Commissioni di Quartiere.

L'atto è stato demandato per esame alla Commissione delle Petizioni.

La mozione sta seguendo l'iter previsto dall'art. 67 LOC.

Una volta conclusa la procedura, se del caso, l'Esecutivo sottoporrà a codesto Consiglio un nuovo aggiornamento del RCom.

### Quiete notturna

Siccome ogni realtà comunale deve dotarsi di regolamentazione per disciplinare le "attività rumorose" stabilendo altresì in che orari deve essere garantito il silenzio, si coglie l'occasione dell'aggiornamento del RCom per adeguare il periodo notturno a partire dalle ore 22.00, come da disposti dell'OIF.

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
Art. 114 Salvaguardia della quiete pubblica 10missis 20missis 30missis 40missis 50missis <sup>6</sup> Dopo le ore 23.00 sino alle ore 07.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure la messa in esercizio di apparecchi radiofonici, di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto, a giudizio del Municipio. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto. Per casi speciali il Municipio può concedere delle deroghe. 70missis 80missis	Art. 114 Salvaguardia della quiete pubblica 10missis 20missis 30missis 40missis 50missis <sup>6</sup> Dopo le ore <b>22.00</b> sino alle ore 07.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure la messa in esercizio di apparecchi radiofonici, di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto, a giudizio del Municipio. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto. Per casi speciali il Municipio può concedere delle deroghe. 70missis 80missis

## Nuove norme della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Alla luce di quanto sopra indicato si propone di adeguare il RCom alle esigenze dettate dal diritto superiore, introducendo due nuove disposizioni.

In particolare l'art. 126 bis disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (registrazione, gestione e controllo di corrispondenza e affari) e l'organo responsabile (il Comune).

Al cpv. 2 prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Al cpv. 3 riserva la facoltà per il Comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
	<b>Nuovo Art. 126 bis Archivi dati</b>  <b><sup>1</sup>Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.</b> <b><sup>2</sup>L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</b> <b><sup>3</sup>Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.</b>

L'art. 126 ter invece indica che il Comune ha la facoltà di gestire tramite un unico applicativo più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore, come ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale o l'archivio dei dati fiscali, rimanendo però riservate le norme previste dal diritto settoriale superiore per quanto riguarda scopi, diritti di accesso, durata della conservazione di dati e misure di sicurezza. Ciò significa in altre parole che nonostante la possibilità di gestire gli archivi fisicamente in un unico sistema informativo, la loro regolamentazione è stabilita dal diritto superiore. Un esempio di sistema informativo unico è l'applicativo GECOTI, utilizzato anche dalla Città di Mendrisio.

Regolamento attuale	Proposta di modifica * parti nuove in grassetto
	<p><b>Nuovo Art. 126 ter Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili</b></p> <p><b><sup>1</sup>Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.</b></p> <p><b><sup>2</sup>Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.</b></p>

#### Procedure contravvenzionali

Dando seguito alle richieste giunte nell'ambito della piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni da parte di alcuni Comuni medio-grandi e approvando il Messaggio governativo no. 7244 del 26 ottobre 2016, nella propria seduta del 24 gennaio 2017, il Gran Consiglio ha accettato alcune modifiche della LOC proposte dal Governo, inserendo la facoltà di delegare all'amministrazione comunale l'intimazione dei rapporti contravvenzionali e l'applicazione delle multe di competenza comunale fino a CHF 300.--.

Si tratta di una delega che ha la propria base legale nell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC e che permette all'Esecutivo di conferire all'amministrazione la competenza nelle procedure contravvenzionali che riguardano la violazione di regolamenti comunali, ordinanze municipali e leggi la cui applicazione è affidata al Municipio.

Lo strumento della delega di alcuni compiti a favore dell'amministrazione comunale consente da un lato di sgravare l'Esecutivo da determinati compiti di portata minore, ricorrenti e tecnici, dall'altro di semplificare e rendere più celeri alcuni procedimenti, oltre che coinvolgere e dare responsabilità ai funzionari.

La delega di competenze decisionali e amministrative e la facoltà di spese di gestione corrente è già prevista dall'art. 53 cpv. 3 RCom, mentre le singole competenze delegate sono indicate nell'ordinanza municipale sulle deleghe di competenze decisionali.

Nel caso in esame si tratta dunque di una nuova competenza amministrativa, che andrà disciplinata nella citata ordinanza.

Si propone inoltre l'introduzione di un nuovo cpv. 3 all'art. 128 RCom, disposizione che disciplina la competenza dell'Esecutivo in materia di contravvenzioni e multe.

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
<p>Art. 128 Contravvenzioni e multe</p> <p><sup>1</sup>Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle Leggi, la cui applicazione gli è affidata.</p> <p><sup>2</sup>Il massimo della multa ammonta a CHF 10'000.--, riservata l'applicazione di Leggi speciali.</p>	<p>Art. 128 Contravvenzioni e multe</p> <p><sup>1</sup>Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle Leggi, la cui applicazione gli è affidata.</p> <p><sup>2</sup>Il massimo della multa ammonta a CHF 10'000.--, riservata l'applicazione di Leggi speciali.</p> <p><b><sup>3</sup>I rapporti contravvenzionali e le multe fino a CHF 300.-- possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti tramite ordinanza municipale.</b></p>

#### Ordinanze municipali

La modifica del cpv. 2 dell'art. 192 LOC fissa in 30 giorni il termine di esposizione delle ordinanze municipali, allineandolo a quello ricorsuale.

Ne consegue l'aggiornamento dell'art. 131 cpv. 1 RCom.

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
<p>Art. 131 Ordinanze</p> <p><sup>1</sup>Il Municipio disciplina, mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o ad esso delegate da Leggi o Regolamenti.</p> <p>Queste ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di 15 giorni.</p> <p><small>20missis</small></p>	<p>Art. 131 Ordinanze</p> <p><sup>1</sup>Il Municipio disciplina, mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o ad esso delegate da Leggi o Regolamenti.</p> <p>Queste ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di <b>30</b> giorni.</p> <p><small>20missis</small></p>

#### Tassa di giudizio

Con l'introduzione del cpv. 3 dell'art. 145 LOC e l'entrata in vigore della LOrP (Legge sull'Ordine Pubblico) e in particolare del suo Regolamento di applicazione (ROrP), si è introdotto il principio dell'incasso dell'anticipata garanzia a copertura delle spese procedurali e della multa".

Per spese si devono intendere le spese per l'allestimento della pratica (generalmente stabilite forfettariamente e proporzionalmente all'ammontare della prevedibile sanzione) e la tassa di giudizio stabilita a livello comunale.

Nel contesto dell'aggiornamento del RCom si propone d'introdurre la base legale per la  
tassa di giudizio con il seguente articolo:

<u>Regolamento attuale</u>	<u>Proposta di modifica</u> * parti nuove in grassetto
	<b>Nuovo Art. 133 bis Tassa di giudizio</b>  <b>Qualora non sia stabilita da altra normativa, tutte le decisioni del Municipio sono soggette a una tassa di giudizio.</b> <b>La tassa è fissata tra CHF 50.00 e CHF 1'000.00, in funzione del lavoro svolto e della difficoltà della questione sulla quale il Municipio è tenuto a pronunciarsi.</b>

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone la modifica del Regolamento comunale e si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni completamento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

### **risolvere**

- 1. Il Regolamento comunale della Città di Mendrisio (RCom) del 27 maggio 2014 è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio municipale, in particolare gli artt. 34, 35, 53, 67, 114, nuovo 126 bis, nuovo 126 ter, 128, 131, nuovo 133 bis.**
- 2. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci  
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga  
Segretario